

Spett.le  
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Direzione Generale per la comunicazione  
A mezzo mail [richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it](mailto:richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it)

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, CON ORDINANZA N.00554/2023 PUBBLICATO IN DATA 27.01.2023**

Il sottoscritto **Avv. Massimo Vernola** con il presente atto dà seguito all'Ordinanza di cui in oggetto del TAR per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, con il quale veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n.836 del 2019 del TAR Lazio;

**1- Autorità competente:** TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, RG. N.16692/2022

**2- Parti:** **Prof.ri Angiolilli Andrea e altri tutti** rappresentati e difesi dall' Avv. Massimo Vernola ([vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it](mailto:vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it)),

**Amministrazione intimata resistente:**

Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore, e **USR** per la Regione Lombardia in persona del Dirigente e/o legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma alla Via Dei Portoghesi n.12

**e nei confronti dei controinteressati:**

**Vittoria Siciliano ed Elisa Casalini**, non costituiti in giudizio

**3.Estremi dei provvedimenti impugnati con il Ricorso depositato in data 28.12.2022**

*-del Decreto prot. N. 4126 del 18.10.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia di approvazione della graduatoria generale definitiva di merito per la Regione Lombardia per la classe di concorso AB24 – Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di II grado e della relativa graduatoria allegata, relativo al concorso straordinario bandito ex D. n. 1081 del 6.5.2022 ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;*

*- del successivo Decreto prot.nr.4177 del 25.10.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia di rettifica/modifica della stessa graduatoria con la relativa graduatoria allegata;*

*– Nonché, ove necessario e ove successivamente lesivi della posizione di chi ricorre, dello stesso Bando Decreto n. 1081 del 6.5.2022 emesso ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.*

*– Nonché dell'elenco non graduato di estremi sconosciuti emesso in esito alle prove dello stesso Concorso Straordinario bandito ex D. n. 1081 del 6.5.2022 ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L.*

*n.73/2021 nella parte in cui non rappresenta la graduatoria di merito della procedura concorsuale, ma un mero elenco alfabetico di candidati.*

*– Nonché, ove necessario di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi di estremi sconosciuti di esclusione dei ricorrenti dalla procedura selettiva ivi compreso, ove sia interpretato nel senso lesivo della posizione di chi ricorre, per l'annullamento del D.m. 108/28.04.2022, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25.05.2021, n. 73 e disciplina altresì le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, le caratteristiche del percorso di formazione, a cui partecipano i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali, e della relativa prova conclusiva.*

*– Nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi di estremi sconosciuti di esclusione dei ricorrenti dalla procedura selettiva e di formazione di cui allo stesso art.59, comma 9 bis citato.*

*– Nonchè per l'annullamento di tutti i provvedimenti generali, di estremi sconosciuti che dovessero autorizzare e/o determinare la mancata emissione degli elenchi e/o graduatorie degli idonei al concorso in argomento ai fini della graduazione di merito e dello scorrimento e/o copertura dei posti lasciati liberi dai rinunciatari.*

#### **4. Motivi in Diritto del Ricorso:**

***1) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.400 D.Lgs.nr.297/1994, Art.1 comma 113 Legge nr.107/2015, Art.15 D.P.r. n.487 del 09.05.1995; il D.L. n.73/2021 all'art.59 comma 9-bis, Direttiva UE 1999/70/CE; Violazione dei principi di buon andamento dell'attività amministrativa; ECCESSO DI POTERE: illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere. Ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. Violazione delle norme sull'accesso al pubblico impiego. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.***

La graduatoria non prevede scorrimento (neanche in caso di rinuncia da parte dei vincitori) né prevede l'inserimento di tutti i partecipanti in quanto idonei non vincitori. Pertanto allo stato tutti i ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura selettiva e di formazione di cui all'art.59, comma 9 bis del D.L..n.73/2021 e non fanno parte di una graduatoria definitiva degli idonei, e di conseguenza non godranno di un eventuale scorrimento nei prossimi tre anni. Di contro inserendo in graduatoria tutti i partecipanti alla prova orale in qualità di idonei

ed utilizzando le graduatorie di merito fino al loro esaurimento, peraltro, si andrebbe a realizzare quanto indicato nella Direttiva UE 1999/70/CE, evitando nuove procedure d'infrazione per il nostro Paese.

Inoltre si rispetterebbe il disposto di cui all'art.400 del Testo Unico della Scuola che stabilisce come: *“I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. **Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio**”.*

L'USR Lombardia e il Ministero dell'Istruzione hanno altresì violato l'art.15 del DPR 487/1994

Essendo evidente la sperequazione di trattamento rispetto ai docenti dei precedenti Concorsi, per i docenti idonei non vincitori deve ritenersi illegittimo il Decreto impugnato nella parte in cui ha pubblicato una graduatoria dei solo vincitori e non anche degli idonei, anziché attraverso una graduatoria ad esaurimento e senza limite di validità, che, tramite scorrimento, garantisca il meritato ruolo a tutti gli idonei, così come deve ritenersi illegittima la previsione in tal senso contenuta del D.M. n.108/2022 dello stesso Ministero priva di una adeguata motivazione.

Fra l'altro l'assurdità della situazione è che anche in presenza di rinunciatari tra i vincitori, i posti restano vacanti non essendo previsto nemmeno in questo caso uno scorrimento, ma per tali posti saranno previste nomine di supplenti. Così come gli idonei sono esclusi anche dall'accesso al percorso di formazione universitaria abilitante di 40 ore previsto nel bando. Di contro andavano inseriti tutti i candidati nella graduatoria di merito con il proprio punteggio, al fine di utilizzare la stessa graduatoria a scorrimento sia per coprire i posti dei rinunciatari nell'immediato, che per essere utilizzata per l'immissione in ruolo di tutti i partecipanti nei prossimi anni, risolvendo così il problema del precariato nella Scuola, senza bandire nuove procedure concorsuali o continuare ad affidare incarichi per supplenze a tempo determinato. Quello che è più grave in tale contesto è che i provvedimenti impugnati, così come la stessa previsione del D.M.108/22, non

forniscono la benchè minima motivazione del perché per questo concorso straordinario in via eccezionale si è deciso di approvare una graduatoria dei solo vincitori.

Per tali motivi deve dichiararsi l'illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui non hanno previsto la pubblicazione e formazione di una graduatoria anche degli idonei, e la possibilità di utilizzo a scorrimento della stesa sia per la copertura dei posti di eventuali rinunciatarie che per le assunzioni nei prossimi tre anni.

Per questi motivi i ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, così **CONCLUDONO** Voglia l'Ecc.mo TAR adito, contrariis reiectis: **1) Nel merito:** annullare, previa concessione delle idonee misure cautelari, i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso nella parte in cui non è stata prevista l'approvazione e formazione di una graduatoria comprensiva anche degli idonei, e accertare l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e dell'USR Lombardia a pubblicare la graduatoria per la classe di concorso AB24 completa di tutti i candidati risultati idonei e di utilizzo della stessa a scorrimento per i prossimi tre anni e per coprire i posti dei rinunciatarie.**2)** con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del deducente difensore dichiaratosi anticipatario.

**4.** I controinteressati sono tutti i candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva di merito per la Regione Lombardia impugnata che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura concorsuale straordinaria ex art.59 comma 9 bis D.L. 73/2021 Classe di Concorso AB24;

**5.** Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

**6.** l'Ordinanza n.554/2023 emessa dal TAR LAZIO- ROMA – Sezione Terza bis in data 27.01.2023 ha disposto e autorizzato la notifica per pubblici proclami del Ricorso depositato in data 28.12.2022 di cui al giudizio RGn.16692/2022;

**7.** Il testo integrale del Ricorso è allegato.

Stanti gli strettissimi termini si chiede pertanto a Codesto spett.le Ministero dell'Istruzione di precedere con urgenza agli adempimenti richiesti dal TAR Lazio e da Codesto Patrocinio.

Si precisa che in ordine alle modalità prescritte dal TAR, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso iniziale, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allega al presente avviso con file separati:

- 1) Ricorso introduttivo del giudizio in file nativo digitale pdf. nome file "Ricorso" estratto dal portale riservato del sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- 2) copia dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma Sez. Terza bis n.554/2023 pubblicata in data 27.01.2023 estratto dal sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- 3) Elenco vincitori e idonei graduatoria definitiva;
- 4) ricevuta bonifico 100,00 euro.

Bari- Roma, lì 20 febbraio 2023

**Avv. Massimo Vernola**